

LOTTO 2
CIG 7468280B9C

Capitolato di Assicurazione
RCA / ARD
Libro Matricola



COMUNE DI NORCIA
VIA FIUME, 1 – 06046 NORCIA (PG)
Partita Iva n. 00453230542
Codice Fiscale 84002650541

EFFETTO CONTRATTO: ore 24 del 10/06/2018
SCADENZA CONTRATTO: ore 24 del 10/06/2020

Salvatori Broker

STUDIO DI CONSULENZA E INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA
VIALE FLAVIO OTTAVIANI, 3/B
06034 FOLIGNO (PG)

Definizioni

ASSICURAZIONE	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
AUTOPROMISCUO	Veicolo adibito al trasporto di persone e cose.
BROKER	Chi esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con Imprese di Assicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendono provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti, collaborando alla loro gestione ed esecuzione.
CONTRAENTE	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione.
COSE	Sia gli oggetti materiali, sia gli animali.
FRANCHIGIA	La parte del danno indennizzabile, espressa con un importo, che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.
INDENNIZZO	La somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro
MASSIMALE	Somma fino a concorrenza della quale la Società presta l'assicurazione
POLIZZA	Il documento che prova l'assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta dal Contraente alla Società, comprensiva delle imposte e del contributo per Servizio Sanitario Nazionale
RISARCIMENTO	La somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato, in caso di sinistro.
RISCHIO	La probabilità che si verifichi l'evento dannoso.
RIVALSA	Azione esercitata dalla Società, in presenza delle situazioni disciplinate in polizza, per recuperare le somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati.
SCOPERTO	La percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
SOCIETA'	L'impresa assicuratrice
VALORE DI LISTINO	Valore di listino del veicolo di prima immatricolazione, compresi accessori di serie e optional, nonché l'IVA (salvo che all'Assicurato ne sia consentita la detrazione a norma di legge) oppure il valore indicato sulla fattura di acquisto.
VALORE COMMERCIALE	Valore del veicolo al momento del sinistro, avuto riguardo ai valori medi di quotazione del mercato, compresi gli accessori di serie; per le autovetture le quotazioni ufficiali, rilevabili dalle pubblicazioni specializzate ("Quattroruote").

DEFINIZIONI	2
SEZIONE I - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE	4
CONDIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione	4
Art. 2 - Esclusioni e rivalsa	4
Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - aggravamento del rischio	4
Art. 4 - Estensione territoriale	5
Art. 5 - Pagamento del premio	5
Art. 6 - Cessazione di rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato	5
Art. 7 - Attestazione dello stato di rischio	5
Art. 8 - Modalità per la denuncia dei sinistri	6
Art. 9 - Gestione delle vertenze	6
Art. 10 - Durata del contratto	6
Art. 11 - Foro competente	7
Art. 12 - Oneri fiscali	7
Art. 13 - Clausola broker	7
Art. 14 - Rinvio alle norme di legge	7
Art. 15 - Massimali di garanzia	7
Art. 16 - Calcolo del premio	8
Art. 17 - Assicurazione in base a libro matricola	8
Art. 18 - Coassicurazione e delega	9
Art. 19 - Veicoli assicurati	9
Art. 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari	9
CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA	10
A) Carico e scarico	10
B) Ricorso terzi da incendio	10
C) RC dei trasportati	10
D) Rinuncia al diritto di rivalsa	10
E) Rinuncia all'azione di rivalsa in caso di guida con patente idonea, ma scaduta	10
TUTELA LEGALE	11
ROTTURA CRISTALLI	11
CONDIZIONI SPECIALI	12
Franchigia fissa e assoluta	12
Bonus/Malus	12
Maggiorazione del premio per sinistrosità	12
SEZIONE II - ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI (ARD)	13
CONDIZIONI GENERALI	13
Art. 1 - Garanzie prestate (per autoveicoli con "valore assicurato" indicato).	13
Art. 2 - Esclusioni	13
Art. 3 - Estensione territoriale	14
Art. 4 - Valore assicurato e adeguamento	14
Art. 5 - Modalità per la denuncia dei sinistri	14
Art. 6 - Determinazione dell'ammontare del danno	14
Art. 7 - Procedura per la liquidazione del danno	15
Art. 8 - Pagamento dell'indennizzo	15
Art. 9 - Obblighi di salvataggio e di conservazione	15
Art. 10 - Riparazioni	15
Art. 11 - Recupero del veicolo	16
Art. 12 - Rinvio	16

Sezione I - Assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa assicura, in conformità alle norme della legge e del regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli a motore descritti nell'allegato elenco.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private.

L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.

In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive.

L'assicurazione è valida anche se il veicolo assicurato traini un altro veicolo o ne è trainato.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché alle verifiche preliminari e finali.

Art. 2 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 del D.L. 30/04/1992 n. 285;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.lgs.30/04/92 n° 285.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della legge, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - aggravamento del rischio

Ferme restando le disposizioni di cui agli Artt.1892 -1893 -1898 del C.C. nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenze del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Qualora sia applicabile l'art.18 della Legge 990/69, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 4 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per gli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde.

L'Impresa è tenuta a rilasciare gratuitamente ed a richiesta del Contraente il certificato internazionale di assicurazione (Carta verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art.1901, 2° comma del C.C., l'impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa. L'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Resta fermo quanto disposto al precedente art. 2.

Art. 5 - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio viene pagato entro 30 giorni dalla data di effetto, in deroga a quanto previsto dall'art.1901 del Cod. Civile; in caso contrario la polizza decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Qualora il premio non fosse corrisposto entro i termini suindicati, i sinistri accaduti prima del pagamento del premio non potranno essere indennizzati.

Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° (sessantesimo) giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi dovranno essere pagati alla Società o al Broker.

Art. 6 - Cessazione di rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

L'Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e del contrassegno.

Art. 7 - Attestazione dello stato di rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l'Impresa deve rilasciare al Contraente una attestazione che contenga:

- la denominazione dell'impresa;
- il nome - denominazione o ragione sociale o ditta - del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;

- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.

L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

L'impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;
- furto del veicolo senza ritrovamento.

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa impresa che l'ha rilasciata.

E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

Art. 8 - Modalità per la denuncia dei sinistri

Qualora trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del D.Lgs. n.209/2005, la richiesta di risarcimento deve essere presentata all'Impresa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con consegna a mano, telegramma o telefax.

In ogni caso deve essere presentata denuncia del sinistro redatta sul modulo denominato "Constatazione amichevole di incidente – denuncia di sinistro" conforme a quello previsto dal Regolamento ISVAP n.13 del 6/2/2008.

Tale modulo deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere anche la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro e delle relative conseguenze.

La predetta denuncia deve essere presentata entro cinque giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne è venuto a conoscenza.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Art. 9 - Gestione delle vertenze

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

Art. 10 - Durata del contratto

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 10/06/2018 e cessa alle ore 24.00 del 10/06/2020 senza obbligo di disdetta.

È facoltà di ognuna delle Parti recedere dal contratto al termine di ogni anno, con preavviso di 90 giorni da inviarsi con lettera raccomandata.

E' inoltre facoltà del Contraente, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 90 giorni decorrenti dalla scadenza.

Art. 11 - Foro competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede del Contraente.

Art. 12 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 13 - Clausola broker

Ad ogni effetto di legge le Parti contraenti riconoscono alla SALVATORI BROKER di Fabrizio Salvatori (in seguito detta più semplicemente Broker), il ruolo di cui alla legge n.792/84 come modificata dal D. Lgs.07/09/2005 n. 209 (Nuovo Codice delle Assicurazioni Private), relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

L'opera del Broker sarà remunerata dalla Società nella misura del 6% (sei per cento) del premio imponibile di polizza.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- a) che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- b) di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, l'Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- c) di riconoscere validità ed inopponibilità a tutte le comunicazioni fatte al Broker, limitatamente a quelle – o alle sole parti di esse – che abbiano per oggetto la tutela di interessi dell'Assicurato;
- d) che il pagamento dei premi sia effettuato tramite il Broker sopra indicato, riconoscendo l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato dal Contraente al Broker, anche ai sensi dell'art.1901 del C.C.
- e) che la Società s'impegna a fornire semestralmente al Broker, i dati inerenti l'andamento della polizza in corso (elenco analitico dei sinistri denunciati con indicazione dei liquidati, riservati e senza seguito).

Art. 14 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato e/o previsto, valgono le norme del codice civile e di legge attualmente in vigore.

Art. 15 - Massimali di garanzia

I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali l'Impresa presta l'assicurazione.

Nelle assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale l'Impresa è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà.

La presente assicurazione è prestata con massimale unico di **Euro 10.000.000,00= (diecimilioni/00)** per ciascun veicolo assicurato.

Art. 16 - Calcolo del premio

Il premio annuo lordo anticipato del presente contratto è pari a Euro, così calcolato:

R.C.A. Euro

È utilizzata la tariffa dell'anno alla quale è applicato lo sconto del%

Incendio Euro

tasso lordo pro-mille sulle somme assicurate per autovetture

tasso lordo pro-mille sulle somme assicurate per autocarri

tasso lordo pro-mille sulle somme assicurate per

Furto/rapina Euro

tasso lordo pro-mille sulle somme assicurate per autovetture

tasso lordo pro-mille sulle somme assicurate per autocarri

tasso lordo pro-mille sulle somme assicurate per

Rischi accessori Euro

tasso lordo pro-mille sulle somme assicurate per autovetture

tasso lordo pro-mille sulle somme assicurate per autocarri

tasso lordo pro-mille sulle somme assicurate per

Il premio anticipato è soggetto a regolazione nei termini di cui all'Art. 17.

Art. 17 - Assicurazione in base a libro matricola

L'assicurazione ha per base un Libro Matricola nel quale sono iscritti i veicoli assicurati, di proprietà o in uso a qualsiasi titolo al Contraente, per i quali il Contraente abbia un interesse all'assicurazione (es. veicoli in leasing, in comodato gratuito, etc.).

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso del periodo di assicurazione, il premio sarà determinato in base alle tariffe pattuite per le diverse garanzie assicurative e applicate al presente contratto.

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Non sono ammesse sospensioni di garanzia né cessioni dell'assicurazione.

Per le inclusioni la garanzia decorre dal giorno e ora indicati negli appositi documenti emessi dalla Società.

Per le esclusioni la garanzia cessa dal giorno e ora indicati negli appositi documenti emessi dalla Società, previa restituzione di certificato, contrassegno ed eventuale Carta verde, relativi al veicolo escluso.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 30 giorni dal termine dell'annualità stessa.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce; in caso di diminuzione, l'Impresa

restituirà la parte di premio imponibile (al netto di imposte ed eventuale contributo SSN) riscosso in più.

La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il trentesimo giorno dalla ricezione dell'atto di regolazione da parte del Contraente.

In caso di dichiarazioni inesatte da parte del Contraente sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconosce comunque la piena validità dell'assicurazione, salvo il diritto di richiedere l'eventuale maggior premio non percepito.

Art. 18 - Coassicurazione e delega

Qualora l'Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nel contratto di Assicurazione. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al broker incaricato Salvatori Broker di Fabrizio Salvatori e le Società hanno convenuto di affidarne la delega alla Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla direzione della Società Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

Art. 19 – Veicoli assicurati

I veicoli inizialmente assicurati sono quelli elencati nell'Allegato A) alla presente polizza.

Le classi di merito e i valori assicurati presenti nell'elenco mezzi allegato al Capitolato di Assicurazione sono puramente indicativi e dovranno essere aggiornati, su segnalazione del Contraente, al momento dell'effetto della garanzia di ogni singolo mezzo.

Art. 20 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modifiche, al fine di garantire la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto.

In caso di inadempimento a tali obblighi il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente contraente ed alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA

A) Carico e scarico

L'impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.

Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

B) Ricorso terzi da incendio

L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di Euro 1.500.000,00=

Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.

C) RC dei trasportati

L'Impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.

La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con l'Impresa per la Responsabilità Civile Auto e opera entro i limiti del massimale e secondo le condizioni di assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa.

D) Rinuncia al diritto di rivalsa

L'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente o società proprietari o locatari e/o del Conducente del veicolo assicurato:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore,
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione,
- nel caso di veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope; mentre nei confronti del conducente limiterà la rivalsa ad un importo pari al sinistro, con il massimo di € 1.000,00.

E) Rinuncia all'azione di rivalsa in caso di guida con patente idonea, ma scaduta

L'Impresa rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa che le spetta ai sensi dell'articolo precedente nel caso in cui il mezzo assicurato sia condotto, nel momento del sinistro, da persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo della stessa. Resta comunque inteso che, qualora detta patente non venisse rinnovata dalle competenti autorità entro tre mesi dalla data del sinistro, l'Impresa sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, l'assicurazione è altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso.

TUTELA LEGALE

La Società si obbliga ad assumere a proprio carico, fino ad un massimale annuo per veicolo assicurato di € 15.000,00, l'onere delle spese per assistenza giudiziale e stragiudiziale sia civile che penale, che si rendano necessarie per la tutela degli interessi dell'Assicurato in conseguenza di un sinistro derivante dalla circolazione che il veicolo che abbia dato origine ad una vertenza legale.

La garanzia è operante nell'ambito territoriale per il quale è valida l'assicurazione della Responsabilità Civile obbligatoria. E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio.

ROTTURA CRISTALLI

La Società si obbliga a rimborsare all'Assicurato le spese documentate sostenute per la sostituzione dei cristalli installati sui veicoli assicurati, a seguito di rottura dei medesimi dovuta a cause accidentali o a fatto di terzi.

La Società è surrogata, in base all'art.1916 C.C., nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili del danno, fino a concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo pagato.

La garanzia è prestata per ogni sinistro fino a un massimo di Euro 500,00= per ciascun veicolo, indipendentemente dal numero di cristalli danneggiati sul singolo veicolo.

La garanzia non comprende:

- rigature, segnature e simili;
- i danni causati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli;
- i danni derivanti ai cristalli a seguito di operazioni di applicazione o rimozione degli stessi.

CONDIZIONI SPECIALI

Franchigia fissa e assoluta

Qualora l'assicurazione sia stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro, il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia indicata in polizza.

L'Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

E' fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza.

Bonus/Malus

L'assicurazione per autovetture, autopromiscui e motocicli, è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla 1a alla 18a classe, determinati secondo la tabella di merito e le disposizioni che risultano nell'allegato B del Provvedimento CIP n. 10 del 05.05.1993 pubblicato sul supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'08.05.1993.

La determinazione delle classi di merito di assegnazione ed il rilascio delle attestazioni di rischio ad ogni scadenza annuale avviene in conformità a quanto previsto dalla Circolare ISVAP n.555/D del 17.05.2005 recante "disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria R.C. Auto e disciplina del Bonus/Malus".

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Maggiorazione del premio per sinistrosità

Per i veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi i carrelli ed i ciclomotori – veicoli per usi speciali e per trasporti specifici, che sono assicurati con tariffa a premio fisso, se nel periodo di osservazione vengono pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.

Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25% .

Si intendono applicate le disposizioni che risultano nell'allegato B del Provvedimento CIP n. 10 del 05.05.1993 pubblicato sul supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'08.05.1993.

Sezione II - Assicurazione Auto Rischi Diversi (ARD)

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 – Garanzie prestate (per autoveicoli con “valore assicurato” indicato).

a) Incendio ed eventi accidentali

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati, inclusi gli impianti, dispositivi ed attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato - purché ad esso incorporati - in conseguenza di:

- incendio (combustione con sviluppo di fiamma);
- azione del fulmine (anche senza successivo incendio);
- esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e/o nell'impianto di alimentazione;
- scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione;
- caduta di aeromobili o loro parti e/o di cose da essi trasportate.

b) Eventi socio-politici / atti vandalici

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo, sabotaggio.

In caso di sinistro verrà applicato lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 150,00 per ciascun autoveicolo danneggiato.

c) Furto/rapina

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti derivati da furto o rapina, consumati o tentati, dei veicoli assicurati.

E' previsto l'indennizzo sia del danno parziale che del danno totale.

Sono parificati ai danni da furto e rapina i danni arrecati al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del mezzo stesso, dei suoi componenti o di oggetti posti al suo interno.

La garanzia è estesa ai danni subiti dal mezzo in conseguenza della circolazione od uso abusivo a seguito di furto o rapina.

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto pari al 10% dell'importo indennizzabile, con il minimo di Euro 250,00= per ciascun veicolo.

d) Eventi naturali

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli indicati in polizza, in conseguenza di grandine, neve, tempeste, uragani, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, terremoti, eruzioni vulcaniche.

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto pari al 10% del danno indennizzabile, con il minimo di Euro 150,00= per ciascun veicolo danneggiato.

Art. 2 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo comunque insorto di energia nucleare o radioattività;
- verificatisi in occasione della partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ed allenamenti;
- determinati o agevolati da dolo del Contraente, dei propri dipendenti o delle persone incaricate della guida, della riparazione e della custodia del veicolo assicurato;
- causati da fenomeno elettrico non seguito da incendio;

Art. 3 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, nonché di tutti i Paesi per i quali sia operante l'assicurazione per la Responsabilità civile da circolazione.

Art. 4 - Valore assicurato e adeguamento

Il valore assicurato dei veicoli deve corrispondere al valore commerciale degli stessi, comprensivo del valore commerciale di eventuali accessori e optional stabilmente installati.

Limitatamente alle autovetture che non hanno superato sei mesi dalla data di prima immatricolazione al Pubblico Registro Automobilistico, il valore assicurato deve corrispondere al loro valore di listino a nuovo.

La Società si impegna, in occasione di ciascuna scadenza annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore commerciale e conseguentemente a procedere alla modifica del premio relativo.

Art. 5 - Modalità per la denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società o al Broker, entro cinque giorni da quando il Contraente o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza, indicando la data, il luogo e le modalità del fatto, nonché l'entità almeno approssimativa del danno e gli estremi di eventuali testimoni.

Per i casi di furto e rapina, nonché nel caso in cui il danno sia conseguenza di vandalismo o dolo di terzi, deve essere prodotta anche copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, vistata dall'Autorità stessa.

Relativamente ai furti/rapine avvenuti nei Paesi esteri, la denuncia del danno deve essere presentata - oltre che all'Autorità Pubblica dello Stato ove l'evento si è verificato - anche presso l'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo di residenza dell'Assicurato.

La Società in caso di furto senza ritrovamento, ha facoltà di richiedere il certificato cronologico rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico e la scheda di perdita di possesso.

Art. 6 - Determinazione dell'ammontare del danno

La determinazione del danno viene eseguita secondo i criteri che seguono:

Perdita totale del veicolo;

In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo la Società, nel limite della somma assicurata indicata in polizza, determina l'indennizzo in base al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, avuto riguardo ai valori medi di quotazione del mercato, compresi gli accessori non di serie e gli optional; per le autovetture le quotazioni ufficiali, ove disponibili, rilevabili dalle pubblicazioni specializzate ("Quattroruote") con riferimento al mese di accadimento del sinistro.

Si considera altresì perdita totale del veicolo il caso in cui le spese di riparazione, sommate all'importo realizzabile dal relitto, raggiungano o superino il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

b) Danno parziale

Si considera economicamente riparabile il danno le cui spese di riparazione sommate all'importo realizzabile dal relitto non superino il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, comprensivo del valore degli accessori non di serie e degli optional.

Le parti del veicolo - compresi accessori e optional - non riparabili o sottratte e perciò sostituite con parti nuove, saranno liquidate tenendo conto del degrado dovuto a vetustà o ad usura.

L'indennizzo non può comunque superare, nel limite della somma assicurata, il valore commerciale del veicolo, degli accessori e degli optional, al momento del sinistro, ferma l'applicazione dello scoperto o franchigia previsti.

Limitatamente alle autovetture, qualora il sinistro si verifichi entro sei mesi dalla data della prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, la determinazione dell'ammontare del danno viene eseguita senza tenere conto del deprezzamento dell'autovettura o delle parti sostituite.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati ai veicoli in occasione delle riparazioni, nonché le spese per ricovero dei veicoli, i danni da mancato godimento o uso ed altri eventuali pregiudizi.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro, ai sensi dell'art.1907 del C.C.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

Art. 7 - Procedura per la liquidazione del danno

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo tra le Parti ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non procede volontariamente alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - su richiesta della parte più diligente - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede la Contraente.

Le decisioni dei periti - anche se prese a maggioranza e quindi anche se il perito dissenziente non le sottoscrive - sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo il caso di errore, violenza o dolo, nonché di violazione dei patti contrattuali, restando impregiudicata qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, la spesa del terzo viene suddivisa in parti uguali tra Società e Assicurato, escluso ogni obbligo solidale.

Art. 8 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo all'avente diritto entro 30 giorni dal ricevimento dell'Atto di liquidazione firmato.

L'indennizzo viene corrisposto in Italia in moneta nazionale.

Art. 9 - Obblighi di salvataggio e di conservazione

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del veicolo danneggiato; per le spese relative si applica l'art. 1914 del Codice Civile.

L'assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno le tracce e gli avanzi del danno stesso o gli indizi materiali del reato senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.

Art. 10 - Riparazioni

La Società ha facoltà di far eseguire direttamente, a proprie spese, le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato, nonché di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore.

Art. 11 - Recupero del veicolo

L'Assicurato è tenuto, non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso, ad informare subito la Società.

Il valore dei recuperi realizzato prima dell'effettivo pagamento dell'indennizzo, sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso.

Quanto fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà della Società che subentra nei diritti dell'Assicurato fino a concorrenza di quanto pagato.

Se il valore di quanto pagato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all'indennizzo pagato, si procede alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato.

Qualora la Società eserciti al facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo, l'Assicurato si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità. In caso contrario può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.

Art. 12 - Rinvio

Per quanto non espressamente regolato o previsto nella presente Sezione II, valgono, in quanto compatibili, le norme della Sezione I.

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE

PREMIO ALLA FIRMA PERIODO DAL 10/06/2018 AL 10/06/2019

Netto	Accessori	S.S.N.	Imposta	Lordo
-------	-----------	--------	---------	-------

RATA ANNUALE SUCCESSIVA

Netto	Accessori	S.S.N.	Imposta	Lordo
-------	-----------	--------	---------	-------

La Società

Il Contraente

Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

- Art. 5 - Pagamento del premio**
- Art. 10 - Durata del contratto**
- Art. 11 - Foro competente**
- Art. 13 - Clausola Broker**
- Art. 16 - Calcolo del Premio**

Data _____

La Società

Il Contraente